



REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO



Approvato dal Consiglio Direttivo il 7 gennaio 2025

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

Sommario

1.	Premessa	2
2.	Scopo e campo di applicazione	2
3.	Riferimenti	2
4.	Definizioni	3
5.	Responsabilità	4
6.	Descrizione dello Schema	5
7.	Condizioni per la certificazione	6
8.	Richiesta di certificazione	6
9.	Valutazione della richiesta	7
9.1.	Nomina dell'esaminatore.....	7
9.2.	Valutazione documentale	8
9.2.1	Apprendimento formale (Area 1)	8
9.2.2	Apprendimento non formale (Area 2)	9
9.2.3	Apprendimento informale (Area 3)	10
9.3.	Giudizio sulla documentazione presentata	11
9.4.	Colloquio di valutazione	12
9.5.	Giudizio finale	12
10.	Livelli di certificazione	13
11.	Decisione relativa alla certificazione	14
12.	Emissione del certificato	14
13.	Sospensione e revoca della certificazione	15
14.	Mantenimento della certificazione	16
15.	Rinnovo della certificazione.....	16
16.	Modifiche al livello o al campo di certificazione	17
17.	Utilizzo del certificato del logo e del Marchio.....	17
18.	Ricorsi	17
19.	Reclami.....	18
20.	Recesso	18
21.	Imparzialità e conflitto di interessi propri di Certing.....	18
22.	Diritti ed obblighi di CERTING.....	19
23.	Diritti ed obblighi del medico veterinario certificato	19
24.	Deontologia del medico veterinario certificato	20
25.	Limiti della certificazione e responsabilità	20
26.	Segreto professionale, riservatezza e privacy	20
27.	Contenziosi legali	20
28.	Allegati	21
ALLEGATO 1.	22
ALLEGATO 2.	24

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

1. Premessa

Nel processo di armonizzazione della Medicina Veterinaria, la Federazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani (FNOVI), tramite l'Ente di certificazione CERTING, si propone di valorizzare l'esperienza dei Medici Veterinari, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata.

La certificazione delle competenze è volontaria e aperta a tutti i Medici Veterinari regolarmente iscritti all'Ordine e ha lo scopo creare le premesse per un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche di qualità nell'ambito del lavoro intellettuale. Si propone inoltre di stimolare i professionisti a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita professionale, civica e sociale.

CERTING istituita come Agenzia di Certificazione della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è accreditata ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale" e iscritta nella banca dati ACCREDIA con numero PRS 122C.

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra CERTING e i richiedenti la certificazione, disciplinando il processo di certificazione per lo schema di "Medico Veterinario esperto". Nel documento si definiscono le condizioni generali per la certificazione.

Il richiedente e CERTING convengono, in base alle circostanze ad essi note alla data di richiesta della certificazione, che i termini e le condizioni di seguito previsti risultano accettabili.

Per la definizione dei termini richiamati in questo regolamento si rimanda al documento "Termini e Definizioni" rilasciato da CERTING.

3. Riferimenti

Costituiscono parte integrante delle condizioni generali per la certificazione i seguenti documenti che il richiedente, all'atto della domanda, dovrà dare per letti e condivisi:

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

- Regolamento Generale per la Certificazione del Medico Veterinario Esperto
- Regolamento tecnico specifico dello schema di certificazione
- Codice Deontologico Veterinario e di Certing
- Regolamento per l'uso del Marchio Medico Veterinario Esperto
- Tariffario/convenzione in vigore

4. Definizioni

I termini e le definizioni riportati in questo regolamento fanno riferimento alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali", in particolare:

- **Candidato/Richiedente:** *Medico Veterinario che svolge l'attività oggetto di certificazione e che richiede la certificazione volontaria.*
- **Certificato:** *documento rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e alle regole del presente schema di certificazione che attesta il possesso delle competenze in un determinato campo della medicina veterinaria.*
- **Competenza:** *insieme di conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skill and attitudes) maturate attraverso percorsi formativi teorici, formazione continua ed esperienza pratica sul campo, che consente l'erogazione della prestazione professionale e l'assunzione delle relative responsabilità.*
- **Colloquio finale:** *colloquio tra il candidato e l'esaminatore incaricato da Certing, teso a verificare il possesso delle specifiche competenze conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.*
- **Comitato di Controllo:** *comitato che ha in capo la salvaguardia della imparzialità conformemente ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Esamina eventuali ricorsi contro le decisioni di certificazione e agisce da organo deliberante nella risoluzione dei ricorsi stessi.*
- **Comitato di schema:** *responsabile dello schema di certificazione, in particolare ha il compito di autorizzare ogni modifica allo schema di certificazione M.V. Esperto*
- **Decision Maker:** *veterinario esperto, che non ha preso parte all'esame né alla formazione-addestramento del candidato nei due anni precedenti la richiesta, che ha la responsabilità di deliberare sul rilascio o non rilascio della certificazione.*
- **Direttore della Certificazione:** *persona responsabile del corretto svolgimento del processo di certificazione.*

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

- **Esaminatore:** *medico veterinario esperto, qualificato da Certing per eseguire la valutazione dei candidati*
- **Organismo di Certificazione delle persone:** Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.
- **Settore di certificazione:** *ambito della professione veterinaria che contraddistingue la competenza del medico veterinario esperto certificato. Un settore può essere articolato in diverse discipline (ad es. settore animali da reddito, disciplina: bovini)*
- **Schema di certificazione** *descrive i requisiti minimi in termini di competenza e conoscenza che deve dimostrare il candidato, e le regole/procedure che Certing applica per la valutazione del candidato ai fini del rilascio della certificazione e ai fini del suo rinnovo.*
- **Valutazione:** *azione mediante la quale vengono accertate le competenze del Candidato al fine di stabilire la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.*
- **Verifica:** *accertamento del possesso dei requisiti per accedere alla certificazione.*

5. Responsabilità

Ai fini della certificazione, CERTING qualifica e nomina gli esaminatori, il Decision Maker e istituisce il Comitato di Controllo.

La FNOVI istituisce presso Certing un Comitato di Schema che supporta l'organismo di certificazione nella definizione delle linee strategiche e dei requisiti tecnici dello Schema. Le procedure di analisi, verifica e valutazione delle candidature presentate, le modalità di selezione e qualifica degli esaminatori non possono essere modificate da Certing senza l'approvazione del Comitato di Schema.

In particolare, il Comitato di Schema esprime parere vincolante e proposte in merito a:

- Definizione dei requisiti minimi per i candidati richiedenti la certificazione
- Modalità di svolgimento dell'esame
- Definizione dei criteri di sospensione e revoca della certificazione
- Designazione del Decision Maker e degli esaminatori.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

6. Descrizione dello Schema

Lo schema è stato progettato per offrire il servizio di certificazione volontaria delle competenze dei laureati in medicina veterinaria iscritti all'albo dei medici veterinari nel rispetto del codice deontologico e delle presenti condizioni generali.

La valutazione svolta ai fini della certificazione è una valutazione di competenza, dove per competenza si intende l'unione indissolubile delle conoscenze teoriche con l'esperienza professionale maturata sul campo. La competenza professionale si esprime anche attraverso la dimostrazione della capacità di assunzione di responsabilità nelle attività/mansioni svolte.

Lo schema di certificazione del "Medico Veterinario Esperto" è strutturato in 2 livelli, **intermedio** e **avanzato**, che prevede i seguenti settori:

- Gestione sanitaria dell'allevamento apistico, dei suoi prodotti e servizi
- Medicina forense
- Medicina tradizionale cinese
- Qualità e sicurezza dei prodotti della filiera agroalimentare

I settori possono essere suddivisi in discipline. L'attivazione di un nuovo settore/disciplina è condizionata all'esistenza di percorsi di apprendimento formale (master, itinerari etc.) e di una società scientifica riconosciuta/accreditata presso il Ministero della Salute. La certificazione non deve creare possibili fraintendimenti con i titoli conferiti da scuole di specializzazione universitarie.

Con cadenza almeno triennale, il Comitato di Schema rivede la documentazione dello schema per verificarne la corrispondenza alle normative, alle leggi, alle prassi professionali e per garantirne la validità e l'adeguatezza. Il riesame può essere svolto dal Comitato di Schema anche in funzione delle informazioni pervenute da FNOVI, dall'organismo di accreditamento, dal mercato o da chiunque ritenga opportuno dare indicazioni in merito. In occasione del riesame possono essere attivati ulteriori settori/discipline.

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

7. Condizioni per la certificazione

Per accedere alla certificazione è necessario il possesso della laurea in medicina veterinaria, iscrizione all'ordine da almeno 5 anni ed essere in regola con i crediti ECM/SPC.

Il medico veterinario deve essere in condizione di esercitare la professione in forma autonoma, societaria o subordinata ed essere attivo nel settore di certificazione richiesto.

La richiesta di certificazione da parte del candidato, compilata nell'apposita piattaforma web di Certing, formalizza contrattualmente il rapporto tra l'ente certificatore e il medico veterinario richiedente, e costituisce un contratto legalmente valido. Tale contratto prevede:

- per il candidato,
 - o il possesso dei requisiti di accesso,
 - o l'accettazione del processo di certificazione e dei documenti ad esso collegati,
 - o il pagamento della quota prevista nel tariffario
- per CERTING
 - o la verifica formale dei requisiti minimi,
 - o la valutazione documentale dei requisiti di accesso,
 - o il colloquio di valutazione
 - o il rilascio del certificato in caso di esito positivo del processo.

Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo settore/disciplina di certificazione ma il candidato può inoltrare separatamente più domande per settori/discipline diversi.

8. Richiesta di certificazione

Il Candidato che intende ottenere la certificazione deve inoltrare richiesta tramite il portale di Certing (www.certing.it) e pagare la quota stabilita per la presa in carico della richiesta.

Il Candidato dovrà inserire una serie di informazioni e documentazione, tra cui:

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

- i dati personali, comprensivi dei riferimenti del titolo di studio acquisito e dell'iscrizione all'ordine;
- copia di un documento identificativo in corso di validità;
- l'indicazione del settore, ed eventuale disciplina, in cui richiede la certificazione;
- il livello di certificazione delle competenze per il quale richiede la certificazione
- il proprio Curriculum Vitae redatto in lingua italiana su formato europeo (EUROPASS) comprensivo di pubblicazioni e relazioni a congressi;
- il modulo di riepilogo dei documenti presentati e la tabella per la valutazione specifico per settore/disciplina.

Dovrà, inoltre, fornire il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di certificazione e accettare questo Regolamento, il Regolamento Tecnico specifico per il settore e il Regolamento per l'uso del marchio.

Al ricevimento della richiesta, CERTING esegue una verifica dei documenti di cui sopra. Qualora si riscontri l'incompletezza dei dati o della documentazione e/o la non coerenza fra quest'ultima e la richiesta di certificazione presentata, CERTING provvede a informare il richiedente indicando gli aspetti da integrare e/o modificare.

Alla domanda verrà assegnato dal sistema operativo un codice alfa numerico univoco che ne consente la tracciabilità lungo tutto il processo di certificazione.

9. Valutazione della richiesta

9.1. Nomina dell'esaminatore

CERTING assegna la richiesta di certificazione ad un esaminatore qualificato tra i Medici Veterinari esperti nel settore/disciplina di certificazione richiesto. L'esaminatore deve avere competenze uguali o superiori a quelle previste per i candidati, ivi compreso il livello e il settore/disciplina¹.

¹ In fase di avvio saranno utilizzati *grandparents* veterinari esperti in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienze tecnicamente e significativamente rilevanti ed adeguatamente riconosciute nel contesto professionale. Tali figure sono impiegate nella valutazione sul presente schema limitatamente al periodo transitorio nel quale non esiste ancora la figura professionale certificata.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

Prima di accedere alla documentazione l'esaminatore dichiara l'assenza di conflitti di interesse verso il singolo candidato, CERTING comunica il nominativo al candidato che può recusare l'esaminatore per validi motivi.

9.2. Valutazione documentale

L'esaminatore effettua una prima valutazione documentale considerando le seguenti aree di apprendimento:

- Apprendimento formale
- Apprendimento non formale
- Apprendimento informale (comune e specifico)
- Il candidato deve dimostrare di raggiungere almeno il punteggio indicato nel successivo paragrafo 10 "Livelli di certificazione" in ciascuna delle 3 aree di apprendimento. Il mancato raggiungimento -anche di una sola area dell'apprendimento- non consente l'ammissione al colloquio

9.2.1 Apprendimento formale (Area 1)

Comprende le attività di formazione coordinate secondo percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo accademico (Università) o di una certificazione con esame finale. Vengono considerati i titoli conseguiti nell'intera carriera professionale (dalla laurea in poi), sia in Italia che all'estero (EU ed extra EU).

Sono considerati i seguenti titoli accademici:

- Scuola di specializzazione,
- Master,
- Corsi di perfezionamento/ alta formazione,
- Dottorato di ricerca.

Sono compresi inoltre i percorsi formativi con esame finale erogati da provider accreditati da AGENAS o da FNOVI e i percorsi formativi certificati da enti accreditati in conformità alla ISO/IEC 17065. Per i percorsi formativi completati nel periodo antecedente al 2013 viene accettata anche la documentazione relativa a percorsi senza esame finale.

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

L'apprendimento formale viene valutato utilizzando come unità di misura l'ECTS (60 crediti per anno accademico). Per i percorsi formativi, si considera 1 ECTS ogni 4 ore di lezione frontale. L'esame finale viene considerato pari a 5 ECTS.

I titoli e i percorsi devono avere attinenza con il settore di certificazione. L'attinenza viene confermata in sede di valutazione documentale, considerando il programma didattico e, quando previsto, la tesi di dottorato o della scuola di specialità. L'esito della valutazione può essere:

- Completamente congruente -> 100 % del punteggio assegnabile
- Congruente -> 2/3 del punteggio assegnabile
- Poco congruente -> 1/3 del punteggio assegnabile
- Non congruente -> 0 % del punteggio assegnabile.

Considerando la varietà dei diversi settori/discipline in cui il titolo verrebbe utilizzato per dimostrare il raggiungimento del punteggio minimo necessario ai fini dell'educazione formale, e non potendosi definire a priori quanta parte dell'attività di formazione svolta durante il dottorato sia rilevante per lo specifico settore/disciplina, si ritiene sia necessaria una valutazione di merito, effettuata dall'esaminatore per assicurare una equa valutazione del punteggio da assegnare a valere sull'apprendimento formale.

L'attività di docenza dei professori Ordinari in Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento/alta formazione erogati dall'università è considerata adeguata a dimostrare il raggiungimento dei requisiti richiesti per l'area di apprendimento formale, purché la docenza sia attinente al settore/disciplina per la quale si richiede la certificazione. In questo caso il punteggio assegnato non può che essere equivalente a quello minimo riconosciuto ai discenti che hanno ottenuto titoli in quegli stessi percorsi formativi (Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento/alta formazione ecc).

9.2.2 Apprendimento non formale (Area 2)

Nell'ambito dell'area "Apprendimento non formale" vengono considerate le attività relative all'aggiornamento professionale, frequentate/svolte sia in Italia che all'estero (EU ed extra EU) nei 10 anni precedenti alla domanda di certificazione.

Sono considerate rilevanti ai fini della valutazione dell'apprendimento non formale le attività di:

- Partecipazioni a corsi e congressi

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

- Relazioni ad eventi nazionali o internazionali
- Docenze
- Pubblicazioni scientifiche

L'apprendimento non formale viene valutato utilizzando come unità di misura i crediti ECM assegnati all'evento in base ai criteri di valutazione stabiliti da AGENAS, o nel caso di eventi accreditati da FNOVI, il n. di crediti SPC. La griglia di valutazione è riportata in Allegato 1.

Gli eventi devono essere erogati da provider accreditati da AGENAS o da FNOVI.

Anche le attività di apprendimento non formale devono essere attinenti al settore/disciplina per cui si chiede la certificazione. L'attinenza viene confermata in base al programma dell'evento formativo. L'esito della valutazione può essere:

- Completamente congruente -> 100 % del punteggio assegnabile
- Congruente -> 2/3 del punteggio assegnabile
- Poco congruente -> 1/3 del punteggio assegnabile
- Non congruente -> 0 % del punteggio assegnabile.

9.2.3. Apprendimento informale (Area 3)

Nell'ambito dell'area "Apprendimento informale" viene considerata l'esperienza lavorativa svolta dal candidato sia in Italia che all'estero (EU ed extra EU) negli anni successivi ai primi 5 anni dopo l'iscrizione all'Ordine, nella disciplina per cui viene richiesta la certificazione.

L'esperienza professionale viene valutata in parte con criteri applicabili a tutte le discipline (apprendimento informale comune), in parte con criteri specifici per settore/disciplina (apprendimento informale specifico):

- Attività relative alla pratica professionale (clinica o non clinica a seconda del settore)
- Attività in ambito di ricerca (clinica o non clinica a seconda del settore)
- Attività in ambito regolatorio
- Attività di supporto e sviluppo di altri colleghi (tutoring)
- Attività di formazione specialistica in affiancamento

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

Il candidato deve dimostrare che la percentuale di tempo lavorativo dedicato al settore/disciplina per cui chiede la certificazione è prevalente (almeno il 50%) rispetto ad altri settori/discipline. Nel caso di settori/discipline di tipo clinico, l'attività prevalente dovrà essere dimostrata attraverso idonea documentazione (case log) che comprovi l'effettiva attività clinica nei 3 anni precedenti alla richiesta di certificazione.

L'apprendimento informale comune viene valutato utilizzando come unità di misura il n. di punti assegnati in base alla griglia di valutazione riportata in Allegato 2.

Le attività in ambito regolatorio e di ricerca e le attività supporto o di formazione specialistica devono essere attinenti al settore/disciplina per cui si chiede la certificazione. L'attinenza viene confermata in base alla documentazione presentata dal candidato. L'esito della valutazione può essere:

- Completamente congruente -> 100 % del punteggio assegnabile
- Congruente -> 2/3 del punteggio assegnabile
- Poco congruente -> 1/3 del punteggio assegnabile
- Non congruente -> 0 % del punteggio assegnabile.
-

L'apprendimento informale specifico viene valutato utilizzando la griglia riportata nel Regolamento Tecnico specifico.

9.3. Giudizio sulla documentazione presentata

A seguito dell'analisi svolta sulla documentazione presentata, l'esaminatore redige un apposito verbale ed esprime uno dei seguenti giudizi:

- ammesso: con una valutazione ritenuta sufficiente, il candidato viene ammesso al colloquio per la certificazione
- ammesso con riserva: qualora dovesse rilevare nella documentazione presentata aspetti non completamente esaustivi, seppure non tali da negare l'accesso al colloquio di certificazione, il candidato verrà ammesso con riserva e tali aspetti saranno oggetto di specifici approfondimenti durante il colloquio.
- non ammesso: qualora la documentazione presentata dal candidato non fosse sufficiente ad ottenere il punteggio minimo richiesto, il candidato non sarà ammesso al colloquio e le motivazioni dell'esclusione saranno comunicate allo stesso da parte di CERTING.

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

9.4. Colloquio di valutazione

In caso di valutazione positiva della documentazione presentata, si procede al colloquio individuale. Il colloquio si svolge preferibilmente da remoto, in video conferenza, assicurando la costante e continua connessione audio e video in modo da permettere la supervisione continua del candidato da parte dell'esaminatore. Verificata la fattibilità tecnica del colloquio a distanza, si procederà alla convocazione dello stesso.

Se non dovessero sussistere le condizioni tecniche per effettuare il colloquio da remoto, oppure in casi eccezionali, la sede verrà concordata tra CERTING e il candidato. In entrambi i casi il candidato dovrà esibire un documento di identità valido per il riconoscimento.

Al fine di garantire la riservatezza il colloquio si svolge con il singolo candidato, non sono quindi ammessi altri candidati come osservatori.

Durante il colloquio l'esaminatore valuta le conoscenze e le abilità del candidato rispetto a quelle indicate nell'allegato del regolamento tecnico specifico per il settore/disciplina. Inoltre viene approfondito il tipo di approccio utilizzato per affrontare e risolvere i casi pratici presentati (casi clinici individuali, gestione di allevamento, piani di autocontrollo etc.). Infine possono essere chiariti eventuali aspetti risultati poco chiari durante la valutazione documentale al fine di confermare la congruenza dei titoli presentati.

9.5. Giudizio finale

Al termine del colloquio l'esaminatore dovrà esprimere un giudizio di merito a conferma che il portfolio presentato è adeguato alla richiesta di certificazione nello specifico ambito. Nel verbale redatto dovrà riportare:

- la congruità e completezza del portfolio presentato
- gli ambiti approfonditi durante il colloquio con riferimento ai casi pratici approfonditi
- la valutazione complessiva
- il parere finale (favorevole/sfavorevole) alla richiesta di certificazione. Nel caso di parere sfavorevole devono essere riportate le relative motivazioni

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

Il verbale viene sottoposto al candidato che potrà approvarlo o non approvarlo, esprimendo le proprie osservazioni al riguardo. Inoltre, in caso di parere sfavorevole, l'esaminatore fornisce al Candidato un feedback sulle aree risultate carenti.

10. Livelli di certificazione

Lo schema di certificazione prevede due livelli, attribuiti a seconda del punteggio raggiunto e del raggiungimento dei requisiti definiti nei regolamenti tecnici dei singoli settori/discipline.

Il punteggio minimo richiesto per la certificazione per i due livelli è la seguente:

Certificazione iniziale			
Area di apprendimento	Periodo di valutazione	Livello intermedio	Livello avanzato
Formale (crediti ECTS)	dalla laurea	35	180
Non formale (crediti ECM/SPC)	10 anni precedenti la domanda	100	100
Informale - Parte generale (punti)	dopo il 5° anno dall'iscrizione all'Ordine	50	75
Informale - Parte specialistica (punti)	3 anni precedenti la domanda	100	200

Il titolo di Diplomato Europeo/Americano viene considerato sufficiente a coprire il requisito minimo di accesso al livello avanzato per l'area di apprendimento formale, non formale, informale (generale e specifico). Il Diploma prevede infatti un percorso di training (residency training program) con una durata di almeno tre anni sotto la supervisione di un Tutor Diplomato al termine del quale viene effettuato un esame teorico-pratico di fronte ad una commissione di Diplomati nella medesima specializzazione. L'esame prevede la presentazione di un case log con un numero minimo 200 casi clinici completi gestiti in prima persona, la pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali peer-reviewed e la partecipazione a eventi di continuing education.

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

Il candidato dovrà comunque presentare oltre alla documentazione comprovante il diploma, la documentazione relativa ai crediti di formazione continua (apprendimento non formale) e l'elenco dei casi clinici gestiti negli ultimi 3 anni.

11. Decisione relativa alla certificazione

Il verbale finale e le eventuali osservazioni del candidato sono trasmessi al Decision Maker che analizza in modo indipendente il percorso valutativo e delibera in merito al rilascio della certificazione. L'esito della delibera viene notificato al Candidato:

- In caso di delibera positiva viene emesso il certificato e il medico veterinario viene iscritto nel "Registro dei Medici Veterinari Esperti" pubblicato sul sito di CERTING.
- In caso di delibera negativa, il Direttore di CERTING informa il Candidato specificando le motivazioni che hanno portato il Decision Maker ad esprimere tale giudizio. Il Candidato potrà richiedere di ripetere la valutazione appena ritenga siano rientrate le carenze emerse in fase di valutazione, ma non prima di 6 mesi dalla precedente delibera. Ogni ripetizione comporta il pagamento dell'importo previsto.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

12. Emissione del certificato

A seguito del rilascio della certificazione, e previa firma del Presidente di CERTING, il Direttore emette il certificato, iscrive il Medico Veterinario nell'elenco dei Medici Veterinari Esperti sul sito di CERTING e sul sito di ACCREDIA.

Dopo aver ricevuto la notifica di avvenuta certificazione, il professionista potrà utilizzare il marchio di Medico Veterinario Esperto e il riferimento alla qualifica ottenuta, nelle forme previste dal "Regolamento per l'uso del marchio" di CERTING

Certing fornisce a tutte le persone certificate, un certificato contenente le seguenti informazioni:

- a) le generalità del professionista;

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

- b) i riferimenti all'ordine di iscrizione
- c) un'identificazione univoca del certificato;
- d) il nome dell'organismo di certificazione;
- e) il riferimento allo schema di certificazione con il marchio
- f) l'indicazione del regolamento tecnico di riferimento
- g) il settore di competenza, l'eventuale disciplina e il livello (intermedio o avanzato)
- h) la data di emissione
- i) la data di certificazione corrente
- j) la data di scadenza.

Il certificato ha durata triennale.

13. Sospensione e revoca della certificazione

In caso di dimostrati gravi reclami o irregolarità rispetto a quanto contenuto nei Regolamenti CERTING, oppure in caso di sospensione o cancellazione dall'Albo dei Medici Veterinari il Decision Maker, su segnalazione del Direttore CERTING potrà procedere alla delibera di sospensione della certificazione rilasciata. Dopo la comunicazione della sospensione, verrà concesso un tempo determinato per provvedere alla risoluzione delle cause che hanno generato il reclamo o irregolarità. In detto periodo, non potrà essere utilizzato né il Certificato né il Marchio.

Qualora il professionista ritenga di avere superato le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere a CERTING di esaminare la possibilità di annullare la sospensione, allegando la documentazione utile a comprovare il superamento delle cause della sospensione.

Il Direttore di CERTING verificato il ripristino dello stato di conformità, presenta l'esito della valutazione al decision maker, che delibera in merito all'annullamento della sospensione,

Qualora la persona non provveda alla risoluzione del reclamo o irregolarità in maniera soddisfacente ed alla eliminazione della causa nel tempo determinato, CERTING procederà alla delibera di revoca della certificazione (dandone comunicazione ad ACCREDIA).

A seguito di revoca, il medico veterinario sarà tenuto ad eliminare ogni riferimento alla certificazione sulla documentazione utilizzata nello svolgimento della propria attività e il nominativo verrà cancellato dall'elenco dei medici veterinari esperti certificati.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

14. Mantenimento della certificazione

Non è richiesta presentazione di ulteriore documentazione nel triennio di validità della certificazione di Medico Veterinario Esperto.

15. Rinnovo della certificazione

Il medico veterinario certificato può, almeno 6 mesi prima della scadenza del certificato, fare domanda di rinnovo della certificazione, così da mantenere l'anzianità del certificato. A tal fine dovrà fornire evidenza delle attività di aggiornamento e delle attività professionali (cliniche o non cliniche a seconda del settore/disciplina) per cui si richiede il rinnovo della certificazione.

I criteri utilizzati per la valutazione al rinnovo sono gli stessi descritti per la certificazione iniziale, tranne che per le finestre temporali del periodo di valutazione e le soglie minime per i due livelli:

Rinnovo			
Area di apprendimento	Periodo di valutazione	Livello intermedio	Livello avanzato
Formale (crediti ECTS)	ultimi 3 anni	30	60
Non formale (crediti ECM/SPC)			
Informale - Parte generale (punti)	ultimi 3 anni	20	30
Informale - Parte specialistica (punti)	ultimi 3 anni	100	200

La mancata presentazione della domanda di rinnovo alla scadenza del certificato comporta la decadenza automatica della certificazione.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

16. Modifiche al livello o al campo di certificazione

Il professionista può richiedere in qualsiasi momento di estendere il campo di certificazione ad altro settore o disciplina facendo richiesta di nuova certificazione. La valutazione seguirà i criteri espressi per la 1.a certificazione.

Il professionista in possesso della certificazione intermedia può richiedere al momento del rinnovo, la certificazione a livello avanzato presentando la documentazione attestante il raggiungimento del punteggio previsto.

Nel caso il professionista, già certificato al livello avanzato, non raggiunga al rinnovo il punteggio del livello avanzato, vedrà rinnovata la certificazione, se il punteggio lo consente, al livello intermedio. Nel caso il punteggio non raggiunga quanto previsto dal livello intermedio, il campo di certificazione verrà ridotto, se applicabile, oppure la certificazione sarà revocata.

17. Utilizzo del certificato del logo e del Marchio

A seguito del rilascio del certificato, al professionista viene concesso l'uso del marchio di certificazione. Il Medico Veterinario certificato è tenuto ad utilizzare il certificato e il marchio di certificazione in accordo ai relativi regolamenti CERTING.

CERTING esercita un controllo sull'impiego del certificato e del marchio di certificazione sia direttamente che attraverso le informazioni che possono pervenire da FNOVI, dall'organismo di accreditamento, dal mercato o da chiunque ritenga opportuno fare segnalazioni in merito.

18. Ricorsi

Il Comitato di Controllo, istituito presso CERTING agisce da organo deliberante nella risoluzione dei ricorsi.

Il candidato non soddisfatto può presentare ricorso contro le decisioni avverse esclusivamente in forma scritta, al Comitato di Controllo istituito presso CERTING, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere informazioni

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

relativamente alle generalità del ricorrente, agli estremi della domanda di certificazione e alle motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Controllo entro 3 mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il gruppo di valutazione. A conclusione dell'esame del ricorso, il Comitato di Controllo riferisce al Direttore della Certificazione che ne dà comunicazione al ricorrente.

Il Comitato di Controllo assicura che le decisioni sulla certificazione delle competenze si basino su evidenze di conformità oggettive, attraverso campionamenti significativi effettuati in modo ripetibile. S'impegna affinché tali decisioni non siano influenzate dall'espressione d'interessi diversi, interni o esterni a CERTING.

19. Reclami

Al fine di garantire l'equità dei processi decisionali e l'affidabilità del processo di certificazione, tutti i reclami ricevuti vengono presi in considerazione ed approfonditi da parte di CERTING. La gestione viene svolta secondo quanto indicato nel Manuale qualità e nella pagina dedicata sul sito internet di CERTING.

20. Recesso

Il professionista certificato può recedere dalla certificazione CERTING in qualunque momento, dandone preavviso a CERTING con posta elettronica certificata inviata almeno 60 giorni prima della data del recesso.

21. Imparzialità e conflitto di interessi propri di Certing

CERTING in alcun modo nega l'accesso alla certificazione a medici veterinari in possesso delle caratteristiche minime previste dal presente regolamento.

Con il perfezionamento degli accordi contrattuali con il richiedente, CERTING non assume nessun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato, se non l'obbligo di basare le proprie decisioni su sufficienti

	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO</p>	
	<p>ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025</p>	

evidenze oggettive scovre da conflitto d'interessi degli esaminatori e di CERTING nei confronti del candidato.

CERTING non effettua, né direttamente né tramite sub-contratti, servizi di formazione o consulenza ai beneficiari finali del proprio servizio di conformità nella realizzazione e/o nel mantenimento dei requisiti oggetto di valutazione.

22. Diritti ed obblighi di CERTING

CERTING si impegna a fornire i propri servizi di certificazione come definito nel presente regolamento e nel regolamento tecnico di settore.

La certificazione rilasciata da CERTING copre esclusivamente le attività svolte nell'ambito del campo di applicazione risultante dal certificato.

CERTING è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità di certificazione:

- a) per la valutazione delle competenze del candidato nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti di prestazioni forniti dal veterinario certificato a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno.

23. Diritti ed obblighi del medico veterinario certificato

Il medico veterinario certificato assicura e si impegna a rispettare, nei termini di validità del contratto, tutti i requisiti necessari all'emissione del certificato di conformità, comprese tutte le normative, leggi e regolamenti emessi dalle autorità competenti, e tutti gli eventuali requisiti supplementari richiesti da CERTING.

Il medico veterinario certificato assicura di aver fornito a CERTING documenti ed informazioni completi, accurati e veritieri inerenti la certificazione richiesta, su propria personale responsabilità.

La certificazione CERTING non solleva il medico veterinario da alcun obbligo di legge relativo alle prestazioni rilasciate.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

24. Deontologia del medico veterinario certificato

Il medico veterinario certificato è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dal regolamento per la certificazione CERTING oltre al Codice Deontologico dei Medici Veterinari.

La mancata osservanza di tutti o di parte di essi costituisce violazione degli accordi contrattuali che il candidato sottoscrive formalmente alla presentazione della domanda di certificazione, e comporta la sospensione o il ritiro della certificazione.

25. Limiti della certificazione e responsabilità

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti e dimostrati dal medico veterinario, rispetto a quelli prescritti dal Regolamento. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di CERTING circa la correttezza dell'operato della persona certificata.

26. Segreto professionale, riservatezza e privacy

Salvo obblighi legali, CERTING manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni raccolte nel corso di tutte le attività svolte da tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione sia di tipo tecnico, che gestionale od organizzativo, sono trattate con riservatezza a tutti i livelli dell'organizzazione. Non sarà consentita la divulgazione a terzi senza consenso scritto dell'altra parte.

I dati verranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento UE 679 del 2016 così come specificato sul sito internet di CERTING.

27. Contenziosi legali

Per eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto si stabilisce fin d'ora la competenza nel Foro di Roma. Le parti congiuntamente stabiliscono di

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

esperire preliminarmente un tentativo di mediazione presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma.

28. Allegati

- Allegato 1: Griglia di valutazione per l'area di apprendimento non formale
- Allegato 2: Griglia di valutazione per l'area di apprendimento informale comune

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

ALLEGATO 1.

Griglia di valutazione per l'area di apprendimento non formale

Attività		Criteri di valutazione	Documentazione
Formazione residenziale (RES)	- Corsi, convegni, congressi, simposi e conferenze in presenza	0,3 punto/ora (oltre 100 partecipanti) 0,7 punto/ora (fino a 100 partecipanti) 1,3 punto/ora (max 25 partecipanti)	Attestato di partecipazione e programma dell'evento
	NOTA: Il n. di partecipanti deve essere dichiarato nella documentazione di accreditamento.		
Formazione a distanza (FAD)	- FAD asincrona (non on-line, mezzi digitali o cartacei) - E-Learning (tramite connessione a internet) - FAD sincrona (webinar, aule virtuali)	1 ora = 1 punto (1,5 con tutor)	Attestato di partecipazione e programma dell'evento
Formazione sul campo (FSC)	- Individualizzata (rapporto docente: discente max 1:5)	1 ora = 1,5 punti	Attestato di partecipazione e programma dell'evento
	- In gruppi di lavoro o di studio tra pari (almeno 6 ore con o senza tutor)	1 ora = 1 punto (1,3 punti con tutor esterno)	
Formazione mista (blended)	- RES/FAD/FSC	Somma dei punteggi singole attività	Attestato di partecipazione e programma dell'evento
Docenze e relazioni ad eventi nazionali ECM o SPC	- Docenza/relazione	Fino ad 1 ora = 2 punti	Programma dell'evento, titolo e abstract della relazione
	- Comunicazioni brevi	Fino ad 1 ora = 1 punto	
	- Tutoring in FSC	Fino ad 1 ora = 1 punto	
Docenze e relazioni a eventi internazionali	- Docenza/Relazione	Fino ad 1 ora = 3 punti	Programma dell'evento, titolo e
	- Comunicazioni brevi	Fino ad 1 ora = 1 punto	

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

Attività		Criteria di valutazione	Documentazione
			abstract della relazione
Pubblicazioni scientifiche	- Riviste indicizzate	1 pubblicazione = 1-3 punti	Titolo e abstract della pubblicazione
	- Riviste non indicizzate (inclusi siti web istituzionali)	1 pubblicazione = 0,25-0,5 punti	
NOTA: punteggio più elevato per la posizione preminente			

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO ESPERTO	
	ed. 1 rev. 0 del 7 gennaio 2025	

ALLEGATO 2

Griglia di valutazione per l'area di apprendimento informale comune

Attività		di	Documentazione
		Valutazione	
Anni di esperienza	- Anni di attività con almeno 50 % dell'impegno lavorativo nell'area specifica	5 punti per ogni anno oltre il 5° dall'iscrizione all'Ordine (5 anni=25 punti) – max 50 punti	iscrizione all'ordine + incarichi
Ricerca sul campo	- Studi osservazionali - Studi epidemiologici - Ricerca clinica - Sperimentazione farmaci o DM - Altre ricerche (ad es. twinning projects)	2 punti ogni 6 mesi di durata della ricerca	Presenza del professionista nella sperimentazione
Attività regolatoria	- comitati, commissioni, tavoli tecnici con pubblicazione di documenti - Advisory boards, Expert Working groups, ecc.	1 giorno = 1 punto	lettera incarico
Tutoraggio	- Programmi per undergraduates (EPT) - Programmi per postgraduates	1 giorno = 1 punto (max 30 punti)	Registri di tirocinio
Formazione specialistica affiancamento in	- presso strutture specialistiche nazionali ed estere, (minimo 3 mesi) con attestazione del tutor	3 mesi = 15 punti (max 60 punti)	Attestazione del tutor
Attività professionale nel settore/disciplina specifica	- l'indicatore è definito nei regolamenti tecnici	Definito nei regolamenti tecnici	Definito nei regolamenti tecnici